

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento n 3/2019

Proponente [REDACTED]



TRIBUNALE DI PESCARA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice delegato alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento indicata in epigrafe, dott.ssa L. Tiziana Marganella,

letto il ricorso proposto, ai sensi degli, artt. 6 e seguenti della legge n.3/2012, dal sig. [REDACTED] (P), elettivamente domiciliato presso il suo difensore Avv. Claudio Croce, in Pescara, Viale Bovio n. 95;

visti i documenti prodotti e letta la relazione del professionista nominato ex artt. 9 comma 3 e 15 della legge n. 3/2012 dott. Raffaele Anchini;

visti i decreti del 01 ottobre 2019 e del 23 ottobre 2019, che invitavano il debitore ed il gestore della crisi a chiarire ed integrare la proposta a fronte dei plurimi rilievi sollevati in punto di fatto e di diritto;

viste le integrazioni e modifiche apportate alla proposta di accordo depositate in data 29 novembre 2019, allorquando, aderendo ai rilievi mossi dal Tribunale e dal gestore della crisi, colmava le lacune dell'originaria domanda;

esaminati, dunque, i chiarimenti tempestivamente offerti dal proponente e la successiva relazione integrativa dell'O.C. Dott. Raffaele Anchini depositata in data 2 dicembre 2019;

visti gli artt. 7, 8, 9 e 12 bis l. 3/2012;

richiamati i propri provvedimenti;

RILEVATO



che sussiste la competenza del Tribunale di Pescara ai sensi dell'art 9 comma 1 L.F. in quanto nella sua circoscrizione si trova la residenza del sig. [REDACTED]

che ricorrono le condizioni soggettive per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da "sovraindebitamento" in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, trattasi di soggetto non assoggettato né assoggettabile a procedure concorsuali;

che il debitore si trova in una situazione di "sovraindebitamento" essendovi un evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e sussistendo l'incapacità, o quanto meno la difficoltà, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

che la domanda non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo.

Tanto premesso, lo scrutinio verte a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7 comma 1 e 9 della legge n. 3/2012:

- Sotto il profilo soggettivo:

1. l'istante esercita attività di lavoro dipendente e si trova nelle condizioni soggettive per poter accedere alla procedura non essendo assoggettabile ai sensi dell'articolo 1 del RD 267/1942 ad altre procedure concorsuali, come confermato dal professionista nella propria relazione depositata ai sensi dell'art. 9 c. 3° bis L. n. 3/2012;
2. non ha fatto ricorso (circostanza confermata, peraltro, dal professionista nella sua relazione) allo strumento di cui alla legge 3/2012 nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso;
3. non ha subito provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis legge 3/2012, così come confermato dal professionista nella propria attestazione;

- Sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato è completo della documentazione richiesta dall'articolo 9 della legge 3/2012.

Infatti la proposta risulta corredata da:

- a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute,
- b. dichiarazione dei redditi o documentazione equipollente relativa agli ultimi 4 anni,



- c. ispezioni ipotecarie per attestazione della mancanza di atti dispositivi del patrimonio negli ultimi 5 anni,
 - d. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente,
 - e. certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia,
 - f. dati risultanti dal sistema di informazioni creditizie, attestanti la posizione del debitore nei confronti di istituti di credito o finanziari,
 - g. altra documentazione attestante lo stato di impiego lavorativo dell'istante,
- il tutto attestato dalla relazione del professionista Dott. Raffaele Anchini accompagnato dalla relazione particolareggiata dello stesso professionista ex art. 9, comma 3-bis.

Nel merito ai sensi degli articoli 7,8,9 L. 3/2012:

RILEVATO

che la proposta prevede l'integrale pagamento di tutti i debiti contratti dall'istante (pari a 496.054,09 euro), trovandosi l'istante solamente in una situazione momentanea di assenza di liquidità pur possedendo beni immobili stimati in misura superiore ai debiti contratti;

che l'accordo prevede:

il pagamento integrale delle spese di procedura prededucibili pari ad 53.506,64 euro,

il pagamento integrale dei crediti privilegiati ipotecari pari ad 251.244,36 euro,

il pagamento integrale dei crediti privilegiati pari ad 84.470,58 euro,

il pagamento integrale dei crediti chirografari pari a 106.787,46 euro;

che il piano, stimato della durata di 60 mesi, contempla il reperimento delle risorse (individuate in complessivi 515.084,88 euro) attraverso:

la liquidazione del patrimonio immobiliare stimato prudenzialmente in 365.284,88 euro entro un anno dall'omologa,

i frutti derivanti dai canoni di locazione pari a 4.800 euro in un anno;



il 50% degli utili prospettici che saranno realizzati dalla ████████ nei 5 anni successivi all'omologa;

la messa a disposizione della somma derivante dal reddito da lavoro dipendente di 70.000 euro;

la eventuale percezione della somma di 25.000,00 euro derivante dal contenzioso pendente nei confronti della Camillo Marcantonio sas;

che il piano non prevede, allo stato, il pagamento di creditori impignorabili non essendovi alcun creditore che possa essere ricondotto in tale categoria,

che non si ravvisano allo stato atti in frode ai creditori;

ritenuto pertanto che la proposta così come formulata deve ritenersi completa e quindi ammissibile, e di doversi fissare l'udienza prescritta dall'articolo 11 della legge 3/2012 in quanto la norma impone darsi luogo al contraddittorio con tutti i creditori,

Visti gli artt. 7,8,9,10 e 11 e 12 della legge n. 3/2012;

P.Q.M.

FISSA avanti a sé l'udienza del 12 marzo 2019 ore 12:40 la comparizione del debitore e dei creditori e per la discussione della proposta di piano (terzo piano, blocco C) ai fini dell'omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi:

a) comunichi copia della proposta (come integrata in data 29 novembre 2019) e del presente decreto a tutti i creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma, raccomandata A/R, telefax o pec, almeno 30 giorni prima del termine fissato dall'art. 11 comma 1 l.f. (dieci giorni prima dell'udienza suddetta) e dunque almeno 40 giorni prima dell'udienza;

b) che della proposta come integrata e del presente decreto venga data pubblicità a mezzo dell'inserimento sul sito internet del Tribunale di Pescara;

c) dispone altresì che, sino alla definitività del provvedimento di omologa, non possano a pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né essere disposti sequestri conservativi né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori



aventi causa o titoli anteriori alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. • il decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

d) dispone che a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, il debitore può compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione (senza autorizzazione da parte del giudice), mentre per gli atti di straordinaria amministrazione occorre l'autorizzazione del giudice: in mancanza sono inefficaci gli atti medesimi rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;

e) dispone che a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano

AVVISA i creditori legittimati al voto ai sensi dell'art. 11 comma 2 che dovranno far pervenire la propria dichiarazione di voto sulla proposta debitamente sottoscritta all'organismo di composizione della crisi nelle modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 e non oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza. In caso di mancata dichiarazione si riterrà che abbiano prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni al proponente, all'organismo di composizione della crisi.

Pescara, 12 dicembre 2019

Il giudice delegato

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

